


IL PASSAGGIO DALLA LIRA ALL'EURO E L'IMPATTO SUI SISTEMI CONTABILI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ITALIANE*



* Il presente contributo è stato redatto da *Silvia Pignatelli, Salvatore Randazzo* e *Damiano Carmelo Paternò*.

SOMMARIO: 1. Introduzione - 2. Il contesto storico-giuridico - 3. Le indicazioni delle circolari MEF-RGS - 4. Conclusioni

1. Introduzione

Il passaggio dalla lira all'euro, avvenuto il 1° gennaio 2002, ha rappresentato un cambiamento storico per l'Italia. Il processo di transizione ha coinvolto vari ambiti della regolazione finanziaria pubblica del nostro sistema amministrativo, tra cui la gestione contabile delle pubbliche amministrazioni, che si sono sforzate di modificare il proprio assetto organizzativo e procedurale in virtù delle nuove esigenze dettate dall'introduzione della moneta unica.

Al fine di valorizzare i contenuti presenti nelle banche dati dell'Osservatorio, il presente contributo esamina, attraverso un'analisi storico-giuridica, le principali procedure adottate per la conversione dalla lira all'euro fornite dalle circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (in seguito circolari MEF-RGS) **nn. 32/2001, 33/2001 e 36/2001**, e le ricadute che queste hanno avuto sui sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche italiane.

Lo studio di tali circolari è di indubbio interesse, in quanto rappresentano il tratto più rilevante nella trasformazione dei sistemi giuridici degli Stati membri determinata dal processo di integrazione europea per l'adozione della moneta unica.

2. Il contesto storico-giuridico.

Sebbene fu solo con il Consiglio europeo di Madrid del 1995 che si scelse di denominare "euro" l'unità monetaria europea, l'adozione della moneta unica tra i Paesi membri dell'Unione Economica e Monetaria (UEM) è stato il risultato di un processo avviato con il Trattato di Maastricht del 1992.

Questo percorso ha conosciuto diverse fasi determinanti.

La prima fase è stata quella di **preparazione istituzionale e convergenza economica (1992-1998)**, in cui gli Stati membri, dopo aver ratificato il Trattato sull'Unione Europea, sono stati obbligati al rispetto dei criteri di convergenza macroeconomica che constavano in un'inflazione non superiore all'1,5% rispetto a quella dei tre Paesi membri più virtuosi; deficit pubblico non superiore al 3% del PIL; debito pubblico inferiore al 60% del PIL; stabilità dei tassi di cambio per almeno due anni all'interno del Sistema Monetario Europeo; tassi di interesse a lungo termine non superiori al 2% rispetto ai tre Paesi con le migliori *performance*.

La seconda fase è coincisa con la **fissazione dei tassi di cambio (1999)**. Invero, a partire dal 1° gennaio 1999, sono entrati in vigore i tassi di cambio fissi tra le monete nazionali degli Stati partecipanti alla UEM e tra queste e l'euro. Inoltre, sempre in questa fase, venivano adottati alcuni atti normativi come il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio sull'introduzione dell'euro; il Sistema Europeo delle Banche Centrali cominciava a definire ed attuare la politica monetaria unica in euro e l'euro diveniva al tempo stesso

moneta corrente dei nuovi titoli del debito pubblico e moneta virtuale per le transazioni finanziarie e il sistema bancario².

L'ultima fase è stata proprio l'**entrata in circolazione dell'euro (2002)**, che, dal 1° gennaio 2002, ha sostituito progressivamente le valute nazionali.

In un quadro siffatto, l'Italia, caratterizzata da un elevato debito pubblico, ha intrapreso profonde riforme economiche per soddisfare i parametri di Maastricht, tra cui il consolidamento fiscale e la stabilizzazione dei conti pubblici³.

In prima battuta, al fine di garantire la piena tenuta del sistema, veniva emanata la **legge 3 novembre 1992, n. 454**, di ratifica ed esecuzione del Trattato sull'Unione Europea, con cui si sanciva l'adesione all'Unione Economica e Monetaria, e poi la **legge 17 dicembre 1997, n. 433**, con cui si affidava la "Delega al Governo per l'introduzione dell'euro". Tale legge delega, entrata in vigore il 3 gennaio 1998, veniva successivamente attuata mediante il **decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213**, in cui sono stati definiti, tra gli altri, il principio della continuità dei contratti, il valore legale dell'euro, nonché le regole per la conversione e l'arrotondamento dei valori monetari, atti a garantire un'applicazione uniforme della nuova valuta europea in tutti i settori economici e amministrativi a partire dal 1° gennaio 1999.

3. Le indicazioni delle circolari MEF-RGS.

Il corposo cambiamento a livello di regolazione sovranazionale e di normativa primaria nazionale ha avuto non pochi riverberi sull'assetto amministrativo delle procedure e organizzazioni delle pubbliche amministrazioni degli Stati membri. In Italia, ad esempio, questo compito è stato svolto dalle **circolari MEF-RGS nn. 32/2001, 33/2001 e 36/2001**, le quali hanno contribuito ad orientare le azioni delle amministrazioni pubbliche nella delicata fase di transizione dalla lira all'euro. Questi documenti, infatti, hanno chiarito i principali aspetti pratici legati all'adozione della moneta unica e alle conseguenti modifiche da apportare ai sistemi contabili pubblici.

In particolare, la circolare n. 32/2001 si concentra sugli aspetti tecnici legati alla gestione contabile nel passaggio di valuta. Essa, a partire dal 1° gennaio 2002, vieta l'emissione di titoli di spesa o di entrata in lire e conferma l'espressione del bilancio dello Stato in euro. Allo stesso modo, per la gestione del passaggio tra gli esercizi 2001 e 2002, è previsto che l'accertamento dei residui attivi e passivi avvenga seguendo la conversione obbligatoria in euro e che i titoli di spesa e di entrata siano convertiti in euro e in centesimi di euro secondo il cambio fisso di 1 euro pari a 1936,27 lire.

² Cfr. Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, "Piano per l'adozione dell'euro nelle Amministrazioni pubbliche", Aprile 1998, pp. 13 e ss., consultabile al seguente *link*: <https://win.auge.it/pdf/euro%20amministrazione.pdf>.

³ Per un approfondimento dell'impatto della seconda fase di attuazione dell'Unione Economica e Monetaria sul bilancio pubblico italiano, si può confrontare il precedente numero di *Dietro le quinte* n. 1/2024, "Il ruolo delle circolari della RGS nell'implementazione della seconda fase di attuazione dell'Unione Economica e Monetaria. Una disamina storico-giuridica sulla ratio delle circolari nn. 22 del 1992, 22 del 1993 e 35 del 1994", consultabile al seguente *link*: https://www.osservatorio-finpa.it/wp-content/uploads/2024/09/Dietro-le-Quinte-1_2024.pdf.

La somma di 10 lire costituisce l'importo minimo convertibile in un centesimo di euro secondo gli arrotondamenti previsti dall'articolo **5 del Regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997 relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro**, ed eventuali titoli di spesa di importo inferiore a tale somma vanno annullati e restituiti alle tesorerie delle amministrazioni interessate. Inoltre, si forniscono indicazioni sull'aggiornamento della modulistica per riflettere i nuovi valori in euro, e si precisa che, fino all'esaurimento delle scorte, è consentito l'uso di documenti preesistenti in lire indicando importi in euro. Si indicano dettagli sulla gestione dei mandati e degli ordinativi, nonché sul trattamento delle contabilità speciali; i saldi nei conti di tesoreria unica al 31 dicembre 2001 vengono convertiti in euro; i beni di inventario e i valori patrimoniali vengono riportati in euro, con applicazione dei criteri di arrotondamento stabiliti dalla normativa comunitaria. Inoltre, con la dematerializzazione dei titoli pubblici, si prevede un trattamento semplificato per i depositi e i conti presso la tesoreria.

Per quanto concerne invece le circolari nn. **33/2001 e 36/2001**, l'attenzione si pone sulla rilevazione dei flussi trimestrali di cassa e sull'indicazione delle cifre in lira o in euro per gli anni 2001 e 2002. Ad esempio, per la rilevazione dei flussi al 31 dicembre 2001, non dovevano essere inviate previsioni di cassa per l'esercizio successivo, evitando così una gestione simultanea di dati in lire e in euro.

4. Conclusioni

Le tecnicità sopra richiamate sono una minima parte dell'apparato riformatorio della regolazione finanziaria europea dell'epoca che gli Stati membri e, più nello specifico, le amministrazioni pubbliche dovettero affrontare nella tanto ambiziosa quanto tortuosa transizione verso l'euro. Dietro queste tecnicità, tuttavia, si scorge il grande sforzo che gli Stati membri sono stati chiamati ad affrontare per l'attuazione di una fase decisiva dell'integrazione economica europea.

Invero, il passaggio da una pluralità di monete correnti a una moneta unica reca in sé trasformazioni di economie di Stati tra loro differenti, che avvicinandosi verso un unico obiettivo di libera circolazione e concorrenza, tuttavia, mettono a nudo le carenze economiche strutturali di alcuni Paesi dell'Unione.

Per l'Italia, ad esempio, il passaggio dalla lira all'euro ha rappresentato l'occasione per modernizzare il sistema economico e contabile, ma ha anche portato alla luce alcune debolezze strutturali che venivano in precedenza risolte con la svalutazione monetaria piegata ad esigenze di finanza pubblica e di contenimento del debito pubblico.

In un simile scenario, le circolari MEF-RGS testimoniano il grande sforzo giuridico-amministrativo intrapreso dall'Italia per garantire un passaggio strutturato e coerente alla moneta unica. Con questi documenti chiave si è risposto all'esigenza di uniformità e trasparenza, affrontando aspetti operativi specifici per garantire la coerenza dei dati contabili, ridurre errori e discrepanze e fornire alle amministrazioni pubbliche gli strumenti necessari per adempiere agli obblighi normativi legati alla transizione dalla lira all'euro.